



COMUNE di LANGHIRANO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA

**TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 7 - Superficie degli immobili
- Art. 8 - Esclusioni dal tributo
- Art. 9 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Art. 10 - Interventi a favore delle ONLUS

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario
- Art. 12 - Determinazione della tariffa
- Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo ed obbligazione tributaria
- Art. 14 - Categorie di utenza
- Art. 15 - Scuole statali
- Art. 16 - Tributo giornaliero
- Art. 17 - Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 18 - Riduzioni del tributo
- Art. 19 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 20 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 21 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 22 – Riduzioni per la raccolta differenziata
- Art. 22-bis – Avvio al riciclo in modo autonomo di rifiuti urbani
- Art. 22-ter – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 23 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 24 - Dichiarazione
- Art. 25 - Attività di controllo, accertamenti e sanzioni
- Art. 26 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario
- Art. 27 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 28 - Riscossione
- Art. 29 - Rimborsi e compensazione
- Art. 30 - Riscossione coattiva

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 31 - Trattamento dei dati personali
- Art. 32 - Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 33 - Clausola di adeguamento
- Art. 34 - Disposizioni transitorie
- Art. 35 - Entrata in vigore e abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina il tributo denominato TARI (Tassa sui Rifiuti) e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

Art. 3 - Definizioni

2-1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3-2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque

reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4.3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

5.4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 4 - Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b. le aree scoperte operative;
- c. aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18, ultimo comma 2.

Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
- b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
- c. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- d. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- e. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- f. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 - Superficie degli immobili

Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n° 147 che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n° 147, per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 24, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui conseguono un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 - Esclusioni dal tributo

Sono escluse dal tributo:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c. le aree adibite a verde.

Non sono, inoltre, soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione, alla stagionatura e alla lavorazione di carni, nonché silos e simili;
- b. soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c. le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi dal culto in senso stretto; a tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;
- e. le unità immobiliari sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (gas, acqua ed energia elettrica);
- f. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g. le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h. i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente;
- i. con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree

destinate a parcheggio di centri direzionali, commerciali e di pubblici esercizi per la parte eccedente la superficie obbligatoria prevista dai vigenti strumenti urbanistici (P1+P3 prevista per gli interventi di nuova costruzione).

Non sono in particolare soggette a tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola; mentre restano soggette le superfici che per natura e tipologia sono atte a produrre rifiuti urbani (abitazione dell'agricoltore, uffici, aree di vendita dei prodotti agricoli, eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi e b&b ed attività similari).

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art. 1 comma 649 della legge 147/2013 e s.m.i., in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 21.

Art. 9 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

La sostituzione parziale o totale del Comune all'utenza per il pagamento della TARI è prevista nei seguenti casi e nella seguente misura:

- a. utenza domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS ecc.;
- b. utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

La domanda per ottenere la sostituzione del pagamento della TARI deve essere presentata al Comune dall'utenza interessata. Il Comune o l'Ente Gestore procederanno alla sostituzione dell'addebito di tariffa solo in presenza dell'accettazione da parte del Comune della richiesta avanzata.

La copertura finanziaria di quanto previsto dal presente articolo sarà a carico del bilancio comunale.

Art. 10 - Interventi a favore delle ONLUS

Le Organizzazioni Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS – di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n° 460 e s.m.i., sono esonerate dal pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) e dei connessi adempimenti.

L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Organizzazione e corredata di certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze o da altra documentazione prevista dalla normativa vigente ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

L'esonero di cui al punto 1 sarà riconosciuto esclusivamente alle ONLUS che si avvalgono in modo prevalente di volontariato al quale non viene riconosciuto alcun corrispettivo, escludendo, pertanto, le ONLUS che si avvalgono in modo prevalente di personale dipendente o che esercitano attività commerciali.

Il punto 3 si applica anche a tutte le norme regolamentari relative alle ONLUS.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n° 36.

Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n° 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n° 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n° 147 sulla base del quale vengono determinate le tariffe annuali.

Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n° 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158.

La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportate nella tabella allegata (all. A) al presente regolamento.

Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n° 158/99, a favore delle utenze domestiche.

La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, o punteggi, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. I punteggi ottenuti annualmente possono dare origine a sconti non superiori al 15% della tariffa dovuta, la scontistica si accumula per anno solare e non può essere cumulabile su più esercizi.

In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo ed obbligazione tributaria

- a. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- b. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, se il contribuente presenta la dichiarazione entro 30 gg dalla cessazione.
- c. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- d. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, decorrendo dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Categorie di utenza

Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a. domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari, istituti di pena, case circondariali. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24 ed anche in mancanza di dichiarazione devono essere considerati.
- b. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- c. domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà attribuito un numero presunto di TRE occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.
- d. Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono considerate alla stregua delle case a disposizione (secondo case) anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni.

Utenze non domestiche: le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.

- a. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal l'allegato A, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- a.b. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità territoriale, sociale ed economica e della tipologia di rifiuto prodotto.
- b.c. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- e.d. Il responsabile della gestione del tributo, nel caso di cui sopra, attribuisce la categoria ritenuta più pertinente.
- e.e. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 15 - Scuole Statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n° 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n° 31).

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tassa Rifiuti – TARI.

Art. 16 - Tributo giornaliero

Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Mercati ordinari: per i mercati esistenti o di nuova istituzione o con occupazione non stabile, da formalizzarsi con apposita delibera comunale, il Comune potrà rivalersi dei costi del

servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve, ove applicata, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla TARI.

Altri eventi occasionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.) potranno essere gestiti analogamente a quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 17 - Tributo provinciale

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Il tributo provinciale, se incassato dal Comune, è riversato dallo stesso alla Provincia.

Nel caso di pagamenti effettuati con il modello F24 dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione dell'F24 provvede al riversamento della quota del tributo spettante alla Provincia.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 18 - Riduzioni del tributo

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi contenitori, punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, la tariffa è applicata, nelle zone dove non è effettuata la raccolta, nella misura del 40 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, è superiore a 300 ml.

Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà.

Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.

Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa parte variabile del 30%. A tal fine per "utenze non stabilmente attive" si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti

all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di occupanti che viene fissato nella misura prevista all'art. 14 del presente regolamento (Nucleo familiare Equivalente) per:

- a. abitazioni tenute a disposizione da residenti;
- b. abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
- c. alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.

La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione a richiesta dell'interessato e debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20 % della tariffa-parte variabile. La riduzione, per le sole nuove utenze che avviano la pratica del compostaggio domestico, è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti:

- a. che è stato praticato il compostaggio domestico in modo continuativo;
- b. di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto, da parte degli incaricati del Comune, l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.

In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

La tariffa – parte variabile - è ridotta del 20% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

La tariffa è ridotta del 60% per i fabbricati e le abitazioni in ristrutturazione, ove a causa di tali lavori non sussistano i presupposti per l'occupazione dei locali, su presentazione di apposita documentazione rilasciata dall'ufficio preposto del Comune attestante l'inizio e la fine dei lavori e l'entità degli stessi.

In recepimento dell'art. 1 comma 48 della L. 30/12/2020 n. 178 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata, non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel Territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione sarà applicata, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di relativa istanza.

La tariffa è ridotta del 50% per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della Camera di

Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di alcuni servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.

L'Ente assume come obiettivo prioritario la riduzione del quantitativo di rifiuti e l'incremento del sistema di raccolta differenziata, attraverso specifici progetti con predefiniti aggregati di utenze approvati dalla Giunta Comunale, con riduzioni della tariffa puntualmente legate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento per la parte quota variabile:

- a. agriturismo con alloggi e ristorazione riduzione tariffa quota variabile 20% categoria "Alberghi con ristorante";
- b. agriturismo con alloggi senza ristorazione riduzione tariffa quota variabile 20% categoria "Alberghi senza ristorante";
- c. agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione riduzione tariffa quota variabile 20% categoria "Ristoranti".

Per l'attività di bed & breakfast il gestore deve presentare apposita dichiarazione da cui risulti distintamente la superficie utilizzata per abitazione privata e la superficie utilizzata per l'attività di B&B. Sulla base dei dati dichiarati saranno iscritte nella lista di carico della tassa rifiuti due posizioni distinte: una per la superficie adibita ad abitazione e relative pertinenze a cui sarà attribuita la tariffa prevista per le utenze domestiche e una per la superficie utilizzata come B&B a cui sarà attribuita la tariffa prevista per la categoria "Alberghi senza ristorante" con riduzione tariffa quota variabile 20%. Si precisa che per B&B si intende l'esercizio saltuario di alloggio e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti senza avvalersi di servizi aggiuntivi.

Ai sensi dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/2013 è prevista una riduzione pari al 25% della tariffa agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che dismettano apparecchiature per il gioco d'azzardo, slot machine, video lottery e/o apparecchi con vincite di denaro e simili. La riduzione è applicata per i due anni successivi alla dismissione ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. La riduzione è riconosciuta su richiesta del contribuente corredata da idonea documentazione che ne dimostri la rimozione e dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio, ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La misura decade, con recupero integrale della tassa dovuta, se il soggetto passivo procede alla reinstallazione delle suddette apparecchiature prima che siano trascorsi cinque anni dalla dismissione.

In recepimento dell'art. 4, comma 1 del D.M. 3 Luglio 2017 n° 142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152" che prevede di sostenere il comportamento virtuoso teso a contenere il volume degli imballaggi "a perdere" con benefici per l'ambiente, viene riconosciuta una riduzione della tariffa annuale pari al 20% della parte variabile ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- a. Deve trattarsi di imballaggi contenenti vino, birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, ristoranti, bar e altri punti di consumo, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/2017;
- b. Il valore della merce avente imballaggio "a rendere" deve rappresentare almeno il 50% del valore complessivo della merce acquistata nell'anno solare.

Per beneficiare della riduzione occorre presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di tutta la documentazione comprovante il versamento della cauzione (cauzione che è da versare contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile) e il valore dell'imballaggio a rendere così come specificato al punto precedente.

La riduzione è annuale e verrà riconosciuta per l'anno successivo a quello in cui si è adottato l'utilizzo degli imballaggi "a rendere" come sopra dimostrato.

Per le utenze non domestiche destinatarie di misure di chiusura totale obbligatoria per causa di forza maggiore esterna all'azienda nonché di rilevanza pubblica e per periodi superiori a 30 gg, la tariffa – parte variabile - è ridotta del 100% limitatamente al periodo di chiusura dell'attività. Per beneficiare della riduzione deve essere presentata entro 60 gg dalla riapertura dell'attività apposita richiesta corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiara il periodo di inattività obbligatoria osservata. La riduzione sarà riconosciuta solo qualora il contribuente risulti in regola con il pagamento del tributo per gli anni precedenti.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 20 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla predetta riduzione. La stessa cessa comunque di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 21 - Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n° 147 e s.m.i., nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, il soggetto passivo dovrà presentare al Gestore copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Comune o il gestore potranno comunque richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Potranno inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tributo» In difetto di tale documentazione, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

La parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.

In particolare, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche per la presenza di personale o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- a. lavanderie a secco, tintorie non industriali: 75%;
- b. officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti: 55%;
- c. elettrauto: 65%;
- d. caseifici, cantine sociali: 50%;
- e. autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie: 55%;
- f. galvanotecnici, ceramiche e smalterie: 55%;
- g. officine di carpenteria metallica: 55%;
- h. tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
- i. laboratori fotografici ed eliografie con stampa: 75%;
- j. allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%;
- k. in considerazione della limitata producibilità di rifiuti nelle aree scoperte operative, nelle quali viene comunque applicata la tariffa dell'attività prevalente, la superficie è ridotta ad 1/3.

Per i distributori di carburanti la tariffa è calcolata forfetariamente in ragione del 40% della superficie rimanente, calcolata al netto delle esclusioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, da riferirsi all'accesso/uscita dei veicoli, dall'area di servizio e di lavaggio automezzi. Sono commisurate separatamente i locali e le aree diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sotto elencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente

sulla base delle percentuali di seguito indicate, rispetto alla superficie metrica rilevabile di:

- a. ospedali 50%;
- b. case di cura, poliambulatori 50%.

Per il calcolo della superficie imponibile verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dai successivi articoli in merito agli aspetti ed obblighi dichiarativi.

Per le nuove attivazioni ovvero per eventuali richieste di variazione, la richiesta di riduzione, unitamente all'autocertificazione resa ai sensi di legge, ed alla documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali, dovrà essere presentata al Gestore, perentoriamente entro il mese di gennaio di ciascun anno, che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari.

Il Comune ed il Gestore potranno in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili alla tariffa così come potranno richiedere, in qualsiasi momento, all'utente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente

Art. 22 - Riduzioni per la raccolta differenziata.

Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema Conai, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.

Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.

Le riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona. Queste potranno essere diversamente modulate di anno in anno, contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, ovvero superate dall'introduzione di altre metodologie di tariffazione puntuale.

Le riduzioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e TARI puntuale. Tale sistema prevede che la parte variabile della tariffa sia calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 22-bis - Avvio al riciclo in modo autonomo di rifiuti urbani

Il tributo è dovuto in misura ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo in modo autonomo. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,

materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La riduzione si calcola in proporzione al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e la quantità teorica di rifiuti prodotti determinata dall'applicazione del coefficiente Kd (della categoria tariffaria di appartenenza) moltiplicato per i metri quadri assoggettati alla quota variabile.

Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre riportare la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività Kd applicato alla superficie di provenienza del rifiuto, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo

Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, il soggetto passivo deve presentare entro il 28 febbraio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti.

Art. 22-ter - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e per tali superfici sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine ed in tal caso la richiesta sarà valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione, da presentarsi entro il termine del 31 maggio 2021, ha effetto dal 1° gennaio 2022. Nella

comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, l'opzione per la gestione non pubblica deve effettuarsi entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e sarà vincolante per almeno 5 anni.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini suddetti si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Per comunicare la scelta per la gestione non pubblica, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto dal Comune o dal Gestore, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 23 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 60% del tributo dovuto. Fanno eccezione la riduzione per causa di forza maggiore e per distanza dal punto di raccolta.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24 - Dichiarazione

I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune o dal gestore ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni alla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di consegna diretta o spedizione, si considera presentata nel giorno di protocollazione; nel caso di invio tramite fax o PEC, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo (oltre i 30gg), si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, attraverso il gestore incaricato, il documento di riscossione corredato dei relativi modelli di pagamento (F24, PagoPa, ecc.) e contenente la specifica dell'importo dovuto per tassa sui rifiuti e tributo provinciale.

Il documento di riscossione deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n° 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, il documento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il documento di riscossione dovrà contenere:

- a. dati identificativi dell'utente e delle utenze e informazioni rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa;
- b. dati di sintesi sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, ivi inclusi importi e scadenze, componenti tariffarie, riduzioni, importi a conguaglio e atti di approvazione della tariffa;
- c. informazioni in merito alle modalità di pagamento, ivi inclusi l'elenco degli strumenti utilizzabili, lo stato dei pagamenti precedenti e gli effetti di ritardi nel pagamento;
- d. informazioni sull'erogazione del servizio e sugli obiettivi ambientali, ivi inclusi i dati identificativi ed i contatti del gestore, le modalità di organizzazione, le caratteristiche e i livelli qualitativi del medesimo.

Art. 25 - Attività di controllo, accertamenti e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n° 147/2013, n° 296/2006 e n° 190/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo secondo quanto previsto all'art. 7 precedente, può considerarsi quella calpestable oppure quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n° 138.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancato versamento, anche parziale, di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

In caso di omesso o parziale versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n° 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n° 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera € 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività.

Art. 26 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario

Il Funzionario responsabile del tributo, o un suo delegato, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario.

Per le utenze domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00, versando il 30% dell'importo totale alla scadenza dell'avviso e il restante importo in massimo tre rate mensili.

Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 500,00, versando il 30% dell'importo totale alla scadenza dell'avviso e il restante importo in massimo 3 rate mensili.

La rateazione non comporta l'applicazione dell'interesse di mora legale.

La richiesta di rateazione deve essere presentata all'affidatario della gestione, di norma, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica, mediante autocertificazione.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile.

Art. 27 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo, 36 mesi per importi superiori ad € 6.000,00 (seimila). Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00 (diecimila), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.

La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.

La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.

L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive se non si provvede al pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
- d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 28 - Riscossione

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, o altra modalità che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

Il tributo viene liquidato in 2 rate semestrali comprendente il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, aventi le seguenti scadenze:

- a. 15 aprile 1^a rata di acconto, calcolato con le tariffe TARI dell'anno precedente e sarà

pari a circa il 50% del dovuto annuale. Con la prima rata verrà conteggiata anche l'eventuale scontistica definita per l'esercizio precedente (conferimento Centro di Raccolta). Con la 1^a rata verranno riportati i conguagli relativi alle due rate dell'esercizio precedente con eventuale saldo positivo o negativo;

- b. 15 settembre 2^a rata calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI tenuto conto delle relative tariffe per l'anno in corso.

In considerazione degli effetti del DPCM 8 marzo 2020 in considerazione dell'emergenza Coronavirus, la scadenza della prima rata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL 2020 è prorogata al 15/07/2020.

Le scadenze potranno essere rideterminate con successiva deliberazione contestualmente all'approvazione delle tariffe ed al verificarsi di particolari situazioni: la Giunta Comunale potrà stabilire scadenze diverse dal 15 aprile e 15 settembre, sia in via generalizzata che per determinate categorie di contribuenti.

Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore ad € 12,00 su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore ad € 12,00, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore ad € 4,00.

Art. 29 - Rimborsi e compensazione

La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il Funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di TARI. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a € 12,00.

Art. 30 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla legge n° 160 del 2019 per

quanto attiene agli accertamenti esecutivi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n° 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo minimo previsto dal vigente Regolamento delle entrate tributarie, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 32 - Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani

Nell'ottica di rafforzare il grado di informazione e la consapevolezza dell'utente in merito alla gestione del servizio rifiuti ed al fine di promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea, si darà applicazione ai contenuti della delibera 444 del 31.10.2019 di ARERA.

Art. 33 - Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34 - Disposizioni transitorie

Il Comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 35 - Entrata in vigore e abrogazioni

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A

Categorie di utenza

Utenze non domestiche

Class e	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari, stazione ed aeroporto
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorazione
8	Alberghi senza ristorazione
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, Studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Commercio all'ingrosso
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali e industriali di lavorazione carni e attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Gelaterie e pasticcerie artigianali, pizzerie da asporto artigianali

Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre